

IL COMMENTO

Tar Lombardia - Sezione V - Sentenza 21 ottobre 2025 n. 3348

Senza la centralità del ruolo umano le “allucinazioni” portano fuori strada Internet e informatica

Andrea Sirotti Gaudenzi

La sentenza n. 3348/2025 del Tar Lombardia - **Milano** ha analizzato l'ulteriore caso in cui un **avvocato**, nell'ambito della redazione di atti giudiziari, si era affidato acriticamente ai risultati offerti da strumenti di intelligenza artificiale generativa, incappando - così - in clamorosi errori.

Gli errori nella storia

Sia chiaro: **l'errore accompagna la storia dell'uomo** come la sua ombra. E, in generale, la storia dell'umanità è costellata di errori. **Prometeo** rubò il fuoco agli dei, nell'errata convinzione di essere in grado di emancipare l'umanità. E, per questo suo sbaglio, fu condannato da Zeus a una terribile tortura eterna, simbolica rappresentazione dei travagli dell'essere umano. **Adamo ed Eva** mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza, nonostante il divieto dell'Altissimo. E l'errore si trasformò in peccato, capace di condizionare la storia del genere umano.

Il percorso del pensiero filosofico è ricco di suggestioni sull'errore (e sull'ignoranza). Alcuni pensatori si confrontarono con l'errore, cercando di offrire soluzioni assolute: **Cartesio**, per esempio, cercò di ridurre il mondo alla chiarezza di un metodo, ma neppure questa impostazione ha impedito agli uomini di inciampare. In effetti, **la storia è un archivio di errori**. Le **Crociate**, invocate per riconquistare la “Terra santa”, si trasformarono in potenti strumenti al servizio dei regnanti. L'**Inquisizione**, nata per difendere i dogmi e la verità (assoluta), bruciò la conoscenza, cercando di addomesticare le coscienze. La **Rivoluzione francese**, che aveva proclamato libertà, uguaglianza e fraternità, spense i propri ideali nel Terrore. Durante ogni epoca, l'uomo - nel tentativo di redimersi dai fallimenti precedenti - ha reagito alle difficoltà del momento: ha conosciuto cadute, per poi rialzarsi. Si potrebbe dire che **nell'errore si nasconde una certa dignità**. Nietzsche lo intuì quando vide nell'errore non una colpa, ma qualcosa di utile (e inevitabile) per l'essere umano. La paura di fare errori spesso impedisce il progresso. E, così, l'errore fa parte del processo creativo fondamentale per la crescita di ciascun individuo.

Come se non bastasse, ci si è messa anche la tecnologia, che - con i propri strumenti - aiuta l'uomo, ma è anche in grado di amplificare la portata degli errori, aggiungendo le proprie sviste a quelle degli esseri umani. In particolare, l'intelligenza artificiale, **con le sue “allucinazioni”** (dovute al funzionamento del *large language model*), **può fornire risposte completamente sbagliate alle domande formulate** ed è in grado di condizionare qualsiasi percorso, anche quello legato alla redazione degli **atti giudiziari**.

E di “allucinazioni” (prese per vere) si è occupato, per l'appunto, anche il Tar di **Milano** in un giudizio che traeva origine dall'impugnazione della mancata promozione di un'alunna di un liceo: la più “classica” delle questioni di **diritto scolastico**, affrontata - da quanto si legge nella sentenza - con un ricorso supportato da una serie di riferimenti giurisprudenziali, richiamati a sostegno degli interessi dell'alunna bocciata, risultati fasulli nel corso del giudizio.

**L'intelligenza artificiale
può fornire risposte
completamente sbagliate
alle domande formulate
ed è in grado di condizionare
qualsiasi percorso**

È quello che accade quando ci si affida alle cc.dd. "allucinazioni" dell'IA, vale a dire alle **informazioni false o inesatte** che sembrano plausibili, ma non sono basate sulla realtà.

I precedenti

Vari provvedimenti di Autorità nazionali si sono già occupate di questo fenomeno.

Il primo caso noto è affrontato dal Tribunale di Firenze in una ordinanza emessa nel marzo di quest'anno (Trib. Firenze, sez. spec. impresa, 14 marzo 2025, in *Guida dir.*, 2025, fasc. 13, pag. 22).

La questione riguardava una **vicenda relativa alla violazione di diritti di proprietà industriale**. Durante il processo, una parte segnalava come una delle controparti avesse richiamato **precedenti giurisprudenziali inesistenti**. Di fronte a tale evidenza, il difensore che si era giovato di tali riferimenti (del tutto inventati) ammetteva di essersi affidato a *Chat GPT* che, probabilmente, aveva "costruito" una serie di provvedimenti giurisprudenziali, non verificati in sede di redazione dell'atto giudiziario. L'**avvocato**, peraltro, attribuiva la responsabilità dell'omessa verifica della correttezza delle citazioni a una sua collaboratrice e riusciva a scongiurare l'applicazione delle misure previste dall'art. 96 c.p.c.

Altri due casi hanno ravvisato nella condotta dell'**avvocato** che si affidi a strumenti di IA generativa senza effettuare le dovute verifiche gli elementi che permettono di individuare le condizioni per l'applicazione delle **misure contemplate dall'art. 96 del codice di rito**.

La Sezione lavoro del **Tribunale di Torino**, con una sentenza datata 16 settembre 2025, ha sanzionato la presentazione di un ricorso infondato e redatto tramite l'ausilio dei dati forniti da un sistema di intelligenza artificiale.

Ancora più grave sembra la situazione recentemente riscontrata dal **Tribunale di Latina**, che - con una sentenza del 23 settembre 2025 - ha sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. l'utilizzo di **modelli processuali «redatti a stampone»** tramite strumenti di intelligenza artificiale. Un **avvocato** aveva attinto a piene mani da strumenti di intelligenza artificiale per la redazione dei propri atti giudiziari nell'ambito di una serie di vertenze aventi a oggetto l'accertamento negativo di crediti contributivi. Oltre a una serie di errori commessi dal procuratore del ricorrente e riscontrati dall'Autorità giudiziaria, nel provvedimento del Tribunale della città laziale si legge che «il ricorso giudiziario - così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (...) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati».

Nella circostanza è stato osservato che l'atto è «composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di **ordine** logico ed in gran parte inconferenti rispetto al *thema decidendum*, infondate».

È stata quindi ravvisata una **sciatteria inaccettabile**, tanto più che l'Autorità giudiziaria ha dato atto che il difensore - più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti - ha ritenuto di non presenziare, confermando così il totale disinteresse per quanto rilevato in sede di giudizio. Inevitabile, anche in questo caso, è stata l'applicazione delle misure previste dall'art. 96 c.p.c.

La sentenza del Tar Lombardia

Nel più recente *dictum* amministrativo, il Collegio **milanese** ha censurato pesantemente il comportamento dell'**avvocato** che aveva richiamato «estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti» (come si apprende dalla lettura della sentenza). In particolare, il Collegio ha ravvisato che il fenomeno riguardava (addirittura) **tutte le sentenze citate a sostegno dell'affermazione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati**.

Il principio espresso dalle norme processuali impone alle parti e ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità: un canone invece tradito nel corso della vertenza in esame

Consultare in maniera acritica i sistemi di intelligenza artificiale è pericoloso. Sono frequenti le "allucinazioni", che non sono semplici "errori di distrazione"

Il Tribunale Amministrativo ha quindi deciso di inviare copia della sentenza al Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano**, in considerazione del rilievo effettuato dall'art. 88 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del ben noto rinvio alle disposizioni del codice di rito civile previsto dall'art. 39 c.p.a. Il principio espresso dall'art. 88 c.p.c. sopra richiamato è quello che impone alle parti e ai loro difensori di comportarsi in giudizio con **lealtà e probità**: un **canone fondamentale** che sembra essere stato tradito nel corso della vertenza in esame.

Infatti, secondo il Collegio, la condotta del difensore che si affidi a decisioni non coerenti (e "spacciate" per precedenti utili alla posizione del proprio assistito) costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio in maniera leale, così come disposto dall'art. 88 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo grazie all'art. 39 c.p.a., «in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati». E, a norma del comma 2 dell'art. 88 c.p.c., «in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi». Quindi, è lo stesso codice di rito a indicare il **dovere dell'autorità giudiziaria di informare il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del legale** di tali comportamenti non corretti.

Del resto, di fronte alla richiesta di chiarimenti, in sede di trattazione orale, il difensore della parte ricorrente - con dichiarazione resa a verbale - aveva affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante **strumenti di ricerca** basati sull'intelligenza artificiale che avevano generato risultati errati.

Tanti sono i modi per reperire precedenti giurisprudenziali utili alle posizioni da tutelare, ma sembra che (ancora oggi) affidarsi a riviste cartacee e a banche dati specializzate sia il metodo migliore per rintracciare il materiale da riportare nei propri atti giudiziari.

Consultare in maniera acritica i sistemi di intelligenza artificiale è pericoloso. Sono frequenti le "allucinazioni", che non sono semplici "errori di distrazione", ma sono il frutto di un percorso che si basa sui risultati della probabilità linguistica su cui si fondano i modelli. In pratica, **il sistema genera il testo più plausibile, anche se non necessariamente vero.** Nel settore giuridico le "allucinazioni" più frequenti riguardano i riferimenti giurisprudenziali inesistenti, gli articoli di legge inventati, le opinioni dottrinali decontestualizzate.

Se non si controllano gli *output* degli strumenti di IA generativa, si rischia di scivolare sulla inevitabile buccia di banana.

A differenza di quanto rilevato dalla Sezione specializzata del Tribunale di Firenze (che, come si è visto, aveva "graziato" l'avvocato), il Tar meneghino ha ritenuto di trovarsi dinanzi a una circostanza alla quale non potesse riconoscersi una valenza esimente, «in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell'attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale», così come si legge nel recente *dictum*. Inoltre il Collegio ha richiamato il c.d. **principio antropocentrico** applicabile all'utilizzo degli strumenti informatici, ricordando come **il difensore avrebbe dovuto verificare il contenuto delle risposte fornite dal sistema.**

Sarebbe stato sufficiente una verifica dei provvedimenti citati per evitare conseguenze imbarazzanti.

In un passaggio della sentenza, si legge che il difensore della ricorrente aveva sostenuto che la mancata ammissione all'anno successivo fosse illegittima perché il Liceo non aveva dimostrato nel verbale di scrutinio di aver attuato il piano didattico personalizzato. Ebbene, il Tar ha evidenziato che non è rinvenibile nell'ordinamento una norma che implichi l'obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal piano di-

dattico personalizzato applicate a ciascuna verifica effettuata. Inoltre, si è chiarito che la giurisprudenza citata a sostegno di questa tesi **era non pertinente**, tanto che un precedente citato riguardava un diniego di nulla osta per l'attività di volo da diporto o sportivo, mentre un'altra sentenza indicata nel ricorso aveva a oggetto l'esercizio del diritto di accesso nella materia della tutela degli animali.

In un altro passaggio della sentenza del Tar di **Milano**, si fa riferimento al fatto che il difensore della sventurata alunna avesse citato una sentenza del T.A.R. Campania del 2021 relativa a una controversia in materia di gestione di centri di accoglienza, mentre un'altra sentenza emessa dal Tar Marche nel 2020 aveva a oggetto una controversia sulla corresponsione di un'indennità in materia di pubblico impiego. Tuttavia, l'**avvocato** aveva richiamato i provvedimenti affidandosi all'esito della risposta ottenuta dal sistema di IA, che (probabilmente) li aveva collocati nell'ambito dei precedenti utili per imbastire una difesa in materia scolastica, tanto da affidare la redazione di uno dei motivi (con cui si denunciava l'insufficienza del numero di verifiche effettuate) proprio a questi *dicta* non pertinenti.

Secondo il Collegio **milanese**, il procuratore **ha quindi tradito i canoni fondamentali che regolano la propria condotta, senza dare adeguato rilievo al principio della centralità della decisione umana**, che pone uno specifico onere di verifica e di controllo delle ricerche effettuate tramite i sistemi evoluti.

Sul punto, è stata anche richiamata la «Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito **forense**» redatta dall'**Ordine degli Avvocati di Milano** nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale, strumento conosciuto da chi esercita la professione **forense** nel Capoluogo lombardo. Nota con il nome «Horos», la «Carta dei principi» (presentata assieme a un progetto di alfabetizzazione dedicato all'**avvocatura** per un'attività di osservatorio continua volta alla ricognizione delle soluzioni IA dedicate al sistema giustizia) invita gli **avvocati** a far uso dei sistemi di intelligenza artificiale nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e responsabilità. Il documento, inoltre, esorta gli **avvocati** ad applicare i canoni derivanti dal **dovere di competenza** anche ai nuovi sistemi. E, tra i punti più rilevanti, si segnala quello della **centralità della decisione umana**.

Le violazioni deontologiche

In effetti, al di là del richiamo alla «Carta dei Principi» redatta dall'**Ordine forense** di **Milano**, da tempo è stato osservato che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività **forense** solleva questioni complesse sul piano deontologico, in grado di toccare direttamente i principi fondamentali che regolano la professione dell'**avvocato**.

Il codice deontologico **forense**, pur non contenendo disposizioni specifiche sull'intelligenza artificiale, esprime **principi generali che si applicano a ogni strumento tecnologico utilizzato dal professionista**.

L'uso di strumenti generativi, per esempio, comporta l'onere di verificare la fondatezza delle citazioni normative e giurisprudenziali, evitando il rischio di presentare i risultati delle allucinazioni come dati reali. Le violazioni deontologiche riscontrabili sono numerose, potendosi ravvisare il mancato rispetto del **dovere di diligenza** previsto dall'art. 12 del codice, secondo il quale «l'**avvocato** deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale», oltre che del **dovere di competenza** sancito dall'art. 14, che impone all'**avvocato** - al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali - di non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Inoltre, non si deve dimenticare che immettere nei *prompt* i dati dei propri clienti potrebbe tradursi in un trattamento non autorizzato di dati personali, con conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 28 del codice deontologico.

La nuova legge italiana sull'IA

Come noto, la legge n. 132/2025 è intervenuta espressamente sull'uso

Fondamentale il principio antropocentrico applicabile all'utilizzo degli strumenti informatici: il difensore avrebbe dovuto verificare il contenuto delle risposte fornite dal sistema

di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, limitando alle attività strumentali e di supporto l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e richiedendo che l'eventuale utilizzo di tali sistemi sia **oggetto di informativa** (chiara) ai clienti da parte dei professionisti (art. 13).

La nuova legge prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali sia finalizzato al solo esercizio delle **attività strumentale di supporto** all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Inoltre, al fine di «assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente», le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista devono essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Non a caso il **Consiglio Nazionale Forense** ha recentemente predisposto il modulo che gli **avvocati** possono utilizzare come **informativa** da rilasciare al cliente sull'uso dell'intelligenza artificiale (sul tema, mi permetto di richiamare il mio saggio *Lotta alle allucinazioni e deontologia: gli avvocati italiani sfidano il futuro*, nel Dossier n. 4 di questa Rivista, pag. 80). Quindi, il professionista viene chiamato a una **particolare diligenza** nel rappresentare al proprio cliente il ricorso agli strumenti di IA e nell'uso delle tecnologie informatiche, in maniera tale che gli *output* forniti dai sistemi siano verificati. Il tutto per tutelare i clienti e, al contempo, per non mettere a rischio l'affidabilità e il rigore della propria categoria professionale.

Smart24 Lavoro Ai

Approfondimento e operatività per consulenti, giuristi d'impresa ed esperti HR

Smart24 Lavoro si arricchisce di **24Ai Labor Assistant**, la nuova intelligenza artificiale del Sole 24 Ore, che cambierà il tuo modo di lavorare.

Smart24 Lavoro rende l'**attività quotidiana più semplice**, con notizie, approfondimenti, contrattazione collettiva, sintesi operative, riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza, tool e software per la gestione del rapporto di lavoro.



SCOPRI DI PIÙ



smart24lavoro.com